

Legge regionale 06 dicembre 1976 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

Art. 2

Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dell' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, il contributo di cui al precedente articolo 1 può essere elevato fino al 15%.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.